



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Modulo B: BORSISTI NON ESENTI

A cosa serve la dichiarazione:

La dichiarazione sostitutiva è un atto importante che il dichiarante presenta assumendosi la responsabilità, anche penale, di quanto dichiara.

La corretta dichiarazione, leggibile e completa, documenta la situazione fiscale e previdenziale del dichiarante, consentendo la conseguente liquidazione dei compensi da parte dell'Università di Bologna.

La dichiarazione si presenta alla struttura per la quale viene svolta l'attività:

- Consegnandola di persona all'addetto dell'ufficio e sottoscrivendola in sua presenza.
- Trasmettendola per posta all'ufficio competente, completa della sottoscrizione e di una fotocopia di un documento di riconoscimento.

La dichiarazione va presentata tempestivamente:

- Prima dell'inizio dell'attività.
- Ogni volta che si verificano variazioni nei dati dichiarati.

La dichiarazione è composta da due moduli da compilare obbligatoriamente:

1) Dati anagrafici e modalità di pagamento

Dati anagrafici del dichiarante

cognome (se donna coniugata, il cognome da nubile), nome, sesso, codice fiscale (ove possibile verificare il tesserino del CF o chiederne copia da tenere agli atti), data e comune di nascita (**se nato all'estero, indicare solo lo stato estero di nascita**), residenza (luogo della dimora abituale) e, solo se diverso da questa, domicilio fiscale ossia il comune nella cui anagrafe si è iscritti (non indicare il mero domicilio).

Per le persone fisiche, di regola, residenza e domicilio fiscale coincidono.

Modalità di pagamento

Versamento su conto corrente bancario e Banco Posta: per garantire il buon esito del pagamento il conto deve essere intestato al dichiarante oppure questi deve risultare tra i cointestatari.

COD. IBAN: 27 caratteri alfanumerici

In caso di incertezze è consigliabile rivolgersi preventivamente alla propria agenzia bancaria.

2) Dati fiscali e previdenziali:

SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA CHE STANNO PERCEPENDO DALL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA UN COMPENSO
PER ATTIVITA' ASSIMILATA A LAVORO DIPENDENTE

Sezione B2-DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO(art. 13 TUIR)

E' importante dichiarare la volontà di volersi avvalere delle detrazioni di imposta (ART. 13 tuir) in quanto la detrazione NON è una tassa ma, al contrario, è un'agevolazione fiscale concessa a chi percepisce redditi da lavoro dipendente o assimilato. La detrazione di imposta abbatte/riduce l'irpef lorda che si dovrebbe versare all'erario. L'IRPEF effettiva che grava sul compenso (imposta netta) è quindi determinata sottraendo dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni spettanti (per familiari a carico, per lavoro dipendente ecc.).

Esempio SENZA detrazioni		Esempio CON detrazioni	
BORSA DI STUDIO	1.000	BORSA DI STUDIO	1.000
IRPEF DOVUTA	230	IRPEF DOVUTA	230
		DETRAZIONI	100
NETTO A PAGARE	770	NETTO A PAGARE	870

INDICAZIONI PER LA RICHIESTA DELLE DETRAZIONI PER REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE:**INDIVIDUARE LA PROPRIA CASISTICA:**

- Il rapporto con l'Ateneo è di durata inferiore all'anno

► **NON BARRARE NULLA NELLA SEZIONE B2**

la detrazione per lavoro dipendente viene calcolata in proporzione ai giorni effettivamente lavorati e all'importo dei compensi percepiti.

- l'Ateneo nell'anno solare è l'unico datore di lavoro e il reddito annuo non supera 8.000 euro

► **BARRARE LA SECONDA OPZIONE NELLA SEZIONE B2**

Viene applicata la detrazione minima in misura fissa di 1.380 euro.

Se il dichiarante :

- è titolare reddito assimilato a lavoro dipendente (borse di studio non esenti e co.co.co.) erogato da soggetti diversi dall'Ateneo di Bologna

- percepisce redditi di lavoro dipendente

- è titolare di pensione diretta

► **E' POSSIBILE (MA NON OBBLIGATORIO) BARRARE LA PRIMA OPZIONE NELLA SEZIONE B2**

Non verrà applicata nessuna detrazione di imposta e pertanto il compenso verrà tassato secondo l'aliquota IRPEF prevista dalla normativa vigente.

Sezione B3-DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (art. 12 TUIR)

Nel caso in cui il soggetto abbia dei familiari a carico è obbligatorio indicare per essi: cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, la parentela e se portatore di handicap, nonché la percentuale a carico del dichiarante.

Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati e affiliati;
- ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria:
 - genitori (anche adottivi); ascendenti prossimi, anche naturali;
 - coniuge separato;
 - generi e nuore; suoceri;
 - fratelli e sorelle.
- I familiari sono fiscalmente a carico solo qualora abbiano un reddito personale non superiore a **2.840,51** euro lordi. Se nel corso dell'anno solare il reddito del familiare ha superato 2.840,51 euro la detrazione non spetta, neppure in parte.
- Le detrazioni competono solo per i mesi in cui si sono verificate le condizioni richieste.
- Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non risiedono in Italia.
- I figli portatori di handicap sono esclusivamente quelli individuati ai sensi dell'art. 3 - Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Sezione B4

Il dichiarante, qualora abbia percepito o preveda di percepire nel corso dell'anno solare compensi assoggettati a differenti aliquote IRPEF o erogati da committenti diversi e voglia evitare di vedersi applicata una ritenuta troppo elevata in sede di conguaglio della dichiarazione dei redditi, può richiedere all'Università l'applicazione di un'aliquota IRPEF più elevata rispetto a quella che verrebbe ordinariamente applicata in base ai compensi erogati dall'Università stessa.